

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25993 Anno 2018

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 17/10/2018

ORDINANZA

sul ricorso 19982-2017 proposto da:

COMUNE DI SESTO CAMPANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;

- *ricorrente* -

contro

D'AMICO PIETRO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 32/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatti di causa e ragioni della decisione

D'Amico Pietro, con ricorso del 15 luglio 2010, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n.7643/10/AV, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano, per violazione dell'art.142/8 del C. d. S.

Il Comune di Sesto Campano si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza, disattendeva la richiesta di prova testimoniale articolata dall'Ente Comunale e con sentenza n. 462 del 2012, accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Sesto Campano, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e, chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

D'Amico Pietro non si costituiva.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 32 del 2017 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia l'appello andava rigettato perché il Comune non aveva rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox. Infatti, il Prefetto di Isernia aveva emanato

un decreto che intimava al Comune di adeguarsi alla normativa introdotta in materia dal DL 11 del 2007, che imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Sesto Campano per un motivo. D'Amico Pietro in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

1.= Il Comune di Sesto Campano lamenta: la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 245 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione.

E di più, secondo il ricorrente, il Giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che la segnaletica, per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ed, anche, ben visibile.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potevano essere dichiarato fondato, con

la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso, trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

1.1.= In via preliminare, va dichiarata inammissibile, per genericità, la censura relativa all'ammissione della prova testimoniale dovendo considerare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione, solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero, non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

1.2.= Fondata è, invece, la censura relativa alla violazione di legge. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. 7949 del 2017) la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Con



l'avvertenza, comunque, che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox", non sia indicato, se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza.

1.2.= Va, altresì aggiunto che, come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 - 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

1.3.= A maggior chiarezza va qui osservato che né la legge, né il DL n. 117 del 2007, né altra normativa successiva, indica le

caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perché ciò che conta è che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocità e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocità, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si è detto, con qualunque strumento purché sia adeguato e comunque, visibile, indipendentemente, però che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D'altra parte, lo stesso art. 2, del DL n. 117 del 2007 al comma 6 bis specificando che "(...) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice (...)", lascia ampia libertà, nella scelta dello strumento segnaletico utilizzando, proprio la disgiunzione "o": o cartelli o dispositivi luminosi.

Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Isernia ha ampiamente disatteso questi principi. Risulta dalla stessa sentenza, e sembra un dato pacifico, che la sussistenza dell'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità, di cui si dice, era pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e tale segnaletica era stata posta ad una distanza di 400 metri (dall'Autovelox). Piuttosto, il Tribunale di Isernia avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata (di 400




metri) non era adeguata per le caratteristiche della strada di che trattasi e/o comunque, che la specifica segnaletica non era ben visibile, epperò tali accertamenti non sembrano siano stati effettuati, nonostante, le chiare indicazioni contenute nel verbale di contestazione.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione, alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 luglio 2018.

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 OTT, 2018